



COMUNE DI MONTEPRANDONE (AP)

TASI (Tributo sui servizi indivisibili) - SALDO ANNO 2014

La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha introdotto il nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza 1° gennaio 2014.

SOGGETTO PASSIVO TASI: è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Il soggetto passivo non è solo chi possiede un diritto reale sui fabbricati e sulle aree edificabili ma anche l'occupante a qualsiasi titolo; entrambi sono titolari di un'obbligazione tributaria autonoma. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%, mentre il restante 70% verrà corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (leggasi, a tal proposito, quanto più avanti riportato sotto la dicitura "IMPORTANTE").

ALIQUOTE: Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24/07/2014 sono state approvate le seguenti aliquote della TASI:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,30 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Aree edificabili	0,00
Altri fabbricati	0,00

Tutti i terreni agricoli sono esclusi dalla TASI.

Per **abitazione principale** si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità, nella quale il possessore ed il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per **pertinenze** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con regolamento comunale sono:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Le unità immobiliari equiparate di fatto all'abitazione principale per disposizione di legge statale sono:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

IMPORTANTE: per l'anno 2014, avendo il Comune di Monteprandone azzerato l'aliquota TASI per tutte le unità immobiliari ad eccezione di abitazioni principali e pertinenze e tipologie equiparate, gli unici occupanti/assegnatari tenuti al versamento del 30% della Tasi sono gli occupanti (non proprietari) delle unità immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa e quelli destinati ad alloggi sociali.

BASE IMONIBILE TASI: La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore su cui calcolare l'imposta è costituito dall'ammontare della rendita risultante in Catasto al 1° gennaio 2014 rivalutata del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore 160.

SCADENZA PER IL VERSAMENTO DEL SALDO: **ENTRO IL 16/12/2014**

La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2014, con conguaglio sulla prima.

Il versamento del tributo deve essere eseguito con modello **F24**, indicando il codice catastale del Comune di Monteprandone **F591** ed il codice tributo **3958** oppure tramite **bollettino di c/cp n. 1017381649**, intestato a "**PAGAMENTO TASI**".

La Tasi non è dovuta qualora l'importo annuale, e non relativo alle singole rate, sia inferiore o uguale ad € 5,00.

DICHIARAZIONE: I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione TASI deve essere presentata sia dal titolare del diritto reale dell'immobile sia dall'occupante.

In sede di prima applicazione del tributo, si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione della TASI.

Nel caso in cui i possessori degli immobili non abbiano presentato una dichiarazione IMU/ICI, oppure se la dichiarazione presentata risulti incompleta, essi sono tenuti ad inoltrare la dichiarazione TASI 2014 entro il termine del **30 giugno 2015**.

L'UFFICIO TRIBUTI NON EFFETTUÀ I CONTEGGI DEL TRIBUTO, IN SOSTITUZIONE È DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, www.comune.monteprandone.ap.it, UN PROGRAMMA GRATUITO PER EFFETTUARE IL CALCOLO E PER PREDISPORRE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO.